

3. D.LGS. 27 MAGGIO 2005, N. 116 (1) Attuazione della direttiva 2003/8/CE in tema di migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie

(1) Pubblicato nella G.U. n. 151 del 1° luglio 2005.

Capo I

Isituzione del patrocinio a spese dello stato

1. Finalità e ambito di applicazione - 1. Il presente decreto reca le disposizioni relative al miglioramento dell'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere, disponendo le misure necessarie affinché sia assicurato il patrocinio a spese dello Stato nei processi civili, anche per controversie di natura commerciale.

2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione nei processi amministrativi, contabili e tributari.

2. Definizioni - 1. Ai fini del presente decreto, per controversia transfrontaliera si intende una controversia in cui la parte che chiede il patrocinio è domiciliata o regolarmente soggiornante sul territorio di uno Stato appartenente all'Unione europea diverso da quello ove pendente il processo o in cui la sentenza deve essere eseguita.

2. Lo Stato dell'Unione europea in cui una parte è domiciliata è determinato conformemente all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

3. La data di riferimento per stabilire se esiste controversia transfrontaliera è la data di presentazione della domanda, in conformità del presente decreto.

4. Nel presente decreto, per Stato dell'Unione europea si intendono gli Stati dell'Unione europea ad esclusione della Danimarca.

3. Non discriminazione - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai cittadini dell'Unione europea ed ai cittadini di Paesi

terzi legalmente soggiornanti in uno degli Stati dell'Unione.

Capo II

Condizioni per l'ammissione al patrocinio

4. Condizioni di reddito - 1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito complessivo annuo lordo dichiarato ai fini fiscali non superiore a euro 9.296,22.

2. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. In tale caso, i limiti di reddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

3. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

4. I limiti fissati dai commi 1 e 2 non ostano a che il patrocinio a spese dello Stato sia accordato al richiedente che supera il limite se egli dimostra di non poter sostenere le spese processuali di cui all'articolo 6, comma 2, a causa della differenza del costo della vita tra lo Stato membro del domicilio o della dimora abituale e quello del foro.

5. Il patrocinio non è concesso al richiedente che può, nella fattispecie, disporre di un accesso effettivo ad altri meccanismi che coprono le spese processuali di cui all'articolo 3.

6. Si applica l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

5. Condizioni legate al merito della controversia - 1. La domanda di patrocinio relativa ad un'azione giudiziaria che appaia manifestamente infondata è respinta.

2. Ai fini del comma 1, quando il richiedente chiede il risarcimento dei danni alla sua reputazione senza aver sofferto perdite materiali o finanziarie o quando la domanda riguarda una pretesa derivante direttamente dall'attività autonoma o commerciale del richiedente sono valutate l'importanza del caso specifico per il richiedente e la natura della causa.

Capo III

Effetti dell'ammissione al patrocinio

6. Effetti dell'ammissione al patrocinio - 1. La persona fisica, che sia parte in un processo ai sensi dell'articolo 1, ha diritto al patrocinio a spese dello Stato che le garantisce un accesso effettivo alla giustizia in conformità delle condizioni stabilite dal presente decreto.

2. Il patrocinio a spese dello Stato garantisce:

a) la consulenza legale nella fase precontenziosa al fine di giungere a una soluzione prima di intentare un'azione legale;

b) l'assistenza legale e la rappresentanza in sede di giudizio, nonché l'esonerazione dalle spese processuali, comprese le spese previste all'articolo 7 e gli onorari delle persone incaricate dal giudice di compiere atti durante il procedimento.

3. Il patrocinio a spese dello Stato non copre le spese sostenute dalla parte avversa qualora il beneficiario perda la causa ed il giudice pronunci sentenza di condanna della parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte.

4. Si applicano gli articoli 133, 134 e 136 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

7. Spese derivanti dal carattere transfrontaliero della controversia - 1. Il patrocinio concesso dallo Stato ove pendente il processo copre le seguenti spese direttamente collegate al carattere transfrontaliero della controversia:

a) spese di interpretazione;

b) spese di traduzione dei documenti necessari per la soluzione della controversia richiesti dal giudice o dall'autorità competente presentati dal beneficiario;

c) spese di viaggio a carico del richiedente, quando la presenza fisica in aula delle persone che debbono esporre il caso è richiesta a norma di legge o dal giudice di detto Stato membro e il giudice decide che non esiste un'altra possibilità per sentire tali persone in modo appropriato.

8. Costi assunti dallo Stato membro in cui il richiedente è domiciliato o dimora abitualmente - 1. Lo Stato dell'Unione europea in cui il richiedente il patrocinio è domiciliato o rego-

larmente soggiornante concede il patrocinio necessario a coprire:

a) le spese per l'assistenza di un avvocato locale o di qualsiasi altra persona abilitata dalla legge a fornire consulenza legale, sostenute in tale Stato finché la domanda di patrocinio a spese dello Stato non sia pervenuta, ai sensi del presente decreto, nello Stato ove pendente il processo;

b) la traduzione della domanda e dei necessari documenti giustificativi al momento della presentazione della domanda alle autorità di tale Stato dell'Unione europea.

9. Continuità del patrocinio a spese dello Stato - 1. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano, altresì, quando il beneficiario del patrocinio chiede che la sentenza di un giudice straniero sia eseguita o dichiarata esecutiva in Italia.

10. Procedimenti stragiudiziali - 1. Il patrocinio è, altresì, esteso ai procedimenti stragiudiziali, alle condizioni previste dal presente decreto, qualora l'uso di tali mezzi sia previsto come obbligatorio dalla legge ovvero qualora il giudice vi abbia rinviato le parti in causa.

11. Atti autentici - 1. Il patrocinio è concesso per l'esecuzione di atti autentici alle condizioni definite nel presente decreto.

Capo IV Procedura

12. Organo competente a decidere l'istanza - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, la domanda di ammissione al patrocinio è accolta o respinta dall'autorità competente dello Stato ove pendente il processo.

2. Per i giudizi pendenti sul territorio nazionale è competente il consiglio dell'ordine degli avvocati individuato ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

13. Presentazione e trasmissione delle domande di patrocinio - 1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate dall'articolo 4 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.

2. Le domande di ammissione al patrocinio sono presentate:

- a) all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui il richiedente è domiciliato o soggiorna regolarmente (autorità di trasmissione); oppure
- b) all'autorità competente dello Stato ove pendente il processo o in cui la decisione deve essere eseguita (autorità di ricezione).

3. L'autorità di trasmissione e di ricezione sul territorio nazionale è il Ministero della giustizia.

4. Il Ministero della giustizia, quale autorità preposta alla trasmissione, può decidere, con atto motivato, di rigettare la richiesta di trasmissione di una domanda qualora sia manifesto:

- a) che essa è infondata, o
- b) che essa esula dal campo di applicazione del presente decreto.

5. Copia dell'atto di cui al comma 4 è trasmessa all'interessato. In tali casi, la domanda può essere proposta alla Corte di appello nel cui distretto è domiciliato o soggiorna regolarmente l'interessato. La Corte di appello competente decide con decreto, da trasmettere al Ministero della giustizia a cura dell'interessato.

6. Il Ministero della giustizia, quale autorità preposta alla trasmissione, trasmette la domanda all'autorità di ricezione competente dell'altro Stato dell'Unione europea nel termine di 15 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda debitamente compilata in una delle lingue di cui al comma 3 e dei relativi documenti giustificativi, tradotti, ove necessario, in una di tali lingue.

7. I documenti trasmessi ai sensi del presente decreto sono dispensati dall'autenticazione o da qualsiasi formalità equivalente.

8. In caso di rigetto della domanda di ammissione al patrocinio da parte dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 12 il richiedente rimborsa le spese di traduzione sostenute dal Ministero della giustizia, quale autorità preposta alla trasmissione.

14. Contenuto dell'istanza - 1. Le domande di ammissione al patrocinio presentate presso il Ministero della giustizia sono com-

pilate e i documenti giustificativi sono tradotti in lingua italiana, inglese o francese.

2. Il Ministero della giustizia, quale autorità preposta alla trasmissione, assiste il richiedente provvedendo affinché la domanda sia corredata di tutti i documenti giustificativi che a sua conoscenza sono richiesti affinché la domanda possa essere trattata e fornisce qualsiasi traduzione necessaria dei documenti giustificativi, come previsto dall'articolo 8. Tali servizi sono forniti a titolo gratuito.

3. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 78, comma 2, e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

15. Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio - 1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è pervenuta la domanda di ammissione al patrocinio da parte dell'autorità di ricezione di cui all'articolo 14, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata la ricorrenza delle condizioni di cui agli articoli 4 e 5, ammette il richiedente in via anticipata e provvisoria al patrocinio.

2. I provvedimenti di rigetto sono succintamente motivati.

3. Si applica l'articolo 126, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

16. Formulatio uniforme - 1. Le domande di ammissione al patrocinio e la loro trasmissione sono effettuate in base ad un formulario uniforme approntato dalla Commissione delle Comunità europee.

Capo V Disposizioni finali

17. Norme applicabili - 1. Nei rapporti tra gli Stati dell'Unione europea e in relazione alle disposizioni in esso contenute, il presente decreto prevale sulle disposizioni contenute in accordi bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri, compresi:

- a) l'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste d'assistenza giudiziaria firmato a Strasburgo il 27 gennaio 1977, modificato dal protocollo addizionale all'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, firmato a Mosca nel 2001;
- b) la convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 intesa a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei Titoli I e IV, della Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**4. D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223 (1) (2)
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (stralcio)**

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 agosto 2006, n. 248.

(2) Pubblicato in G.U. n. 153 del 4 luglio 2006, Serie Generale.

1. - 20. Omissis

21. Spese di giustizia - 1. Per il pagamento delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell'erario. (1)

2. Al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato.

3. - 6. Omissis

(1) Comma sostituito dalla legge di conversione.

22. - 41. Omissis

NON MANIFESTA INT
ART 126

COMPETENZA PER TERRITORIO

UNIONE TRIVENETA

Lo stato ha in questo caso diritto di rivalsa, conseguentemente la parte ammessa in sede di transazione non potrà accollarsi le spese di giudizio né in tutto né in parte perché tutte le parti sono solidamente obbligate al pagamento.

L'art. 134 formula infatti varie ipotesi in relazione al tipo di spesa:

a) co. II, prevede il diritto di rivalsa dello Stato per ogni tipo di spesa, prenotata e anticipata, quando la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese sentenza o transazione; Quando invece la parte ammessa non ha conseguito il sestuplo, ma ha rinunciato all'azione o il giudizio si è estinto, il diritto di rivalsa dello Stato è limitato alle sole spese anticipate. La norma in esame va esaminata in relazione all'art. 131 che precisa quali sono le spese prenotate a debite e quelle anticipate dell'erario. In questo caso lo Stato ha diritto di rivalsa per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma conseguita dalla parte. Per estinzione del giudizio il legislatore ha inteso riferirsi all'abbandono della causa da parte dell'ammesso, precludendo così al giudice di pronunciarsi sul punto.

b) co. III pone un preciso limite contrattuale alla parte ammessa nel caso avvenga ad una transazione nel senso che non gli possono in assoluto essere accollate le spese prenotate a debito, pena la nullità dell'accordo.

c) co. IV è eccezionalmente diretto a disciplinare la posizione della parte non ammessa ove questa sia attore o impugnante nel caso di estinzione o rinuncia al giudizio, disponendo che questa è obbligata al pagamento delle spese.

d) nel caso di cancellazione della causa dal ruolo, ovvero nel caso in cui il giudizio si sia estinto per volontà anche nella parte ammessa al G.P. e la stessa abbia conseguito un vantaggio pari ad almeno un sestuplo delle spese ovvero non si comunque imputabile a fatto dell'attore o impugnante non ammesso al G.P. (nel qual caso opera la disposizione del comma IV sopra ricordata) tutte le parti sono tenute al pagamento in via solidale **delle spese prenotate a debito**.

Ci sembra di poter dire che, in questi casi, le spese anticipate dall'erario, rimangono a carico dello Stato, in considerazione della distinzione operata dall'art. 131, anche in forza del principio per cui "ubi lex voluit dixit", e tenuto conto che i primi due commi dell'art. 134 hanno espressamente previsto la rivalsa per spese prenotate e anticipate.

4. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NELLE CONTROVERSIE TRANSFRONTALIERE - D.LGS. 116/2005

La possibilità di essere ammessi al patrocinio a spese dello stato per le cause transfrontaliere è stata introdotta con il D.Lgs. n. 116 del 27/5/2005, di attuazione alla direttiva 2003/8/CE.

La normativa si riferisce al processo civile, anche per controversie di natura commerciale.

A sensi dell'art. 2 del citato decreto, è considerata transfrontaliera la controversia in cui la parte che chiede il patrocinio è domiciliata o regolarmente soggiornante in uno stato membro dell'Unione Europea (ad eccezione della Danimarca), diverso da quello in cui pende il processo o in cui la sentenza deve essere eseguita.

FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2004

che adotta un formulario per le domande di patrocinio a spese dello Stato, in applicazione della direttiva 2002/8/CE del Consiglio intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie

[notificata con il numero C(2004) 4285]

(2004/844/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

previa consultazione del comitato consultivo istituito dall'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2003/8/CE,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/8/CE prevede che la Commissione appronti un formulario uniforme per le domande di patrocinio a spese dello Stato e per la loro trasmissione.
- (2) Il formulario uniforme per la trasmissione delle domande di patrocinio a spese dello Stato tra le autorità giudiziarie degli Stati membri è stato istituito con decisione della Commissione C(2003) 1829⁽²⁾.
- (3) Il formulario uniforme per le domande di patrocinio a spese dello Stato in quanto tale deve essere approntato entro il 30 novembre 2004, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/8/CE.

Detto formulario è pertanto adottato con la presente decisione.

- (4) La Danimarca, conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non ha partecipato all'adozione della direttiva 2003/8/CE e non è pertanto vincolata dalla stessa né soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il formulario uniforme per la presentazione delle domande di patrocinio a spese dello Stato ai sensi della direttiva 2003/8/CE figura in allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2004.

Per la Commissione

António VITORINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 26 del 31.1.2003, pag. 41.

⁽²⁾ Decisione non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

**FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
IN UN ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA**

ISTRUZIONI

1. Prima di compilare il formulario, si prega di leggere attentamente queste istruzioni.
2. Tutte le informazioni richieste nel presente formulario devono essere fornite.
3. Qualunque informazione imprecisa, inaccurata o incompleta può ritardare il trattamento della domanda.
4. Includere informazioni false o incomplete nella presente domanda può avere conseguenze negative dal punto di vista giuridico, ad esempio la domanda di patrocinio a spese dello Stato può essere respinta oppure si potrebbe andare incontro ad imputazioni penali.
5. Si prega di allegare tutti i documenti a sostegno della domanda.
6. Si prega di notare che la presente domanda non pregiudica i termini da osservare per intraprendere un procedimento giudiziario o per proporre appello.
7. Si prega di apporre data e firma e di spedire il formulario debitamente compilato alla competente autorità secondo le modalità sotto indicate:

- 7.a. Il richiedente può scegliere di inviare la domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è domiciliato o dimora abitualmente (autorità di trasmissione); quest'ultima trasmetterà la domanda all'autorità competente dello Stato membro interessato. Se si decide di procedere in questo modo, si prega di indicare:

Nome dell'autorità competente nello Stato membro di residenza del richiedente:

.....

Indirizzo:

.....

Telefono/Fax/Posta elettronica:

.....

- 7.b. Il richiedente può scegliere di inviare la domanda direttamente all'autorità competente di un altro Stato membro, se sa quale autorità sia competente. Se si decide di procedere in questo modo, si prega di indicare:

Nome dell'autorità:

.....

Indirizzo:

.....

Telefono/Fax/Posta elettronica:

.....

Il richiedente è in grado di comprendere la lingua ufficiale oppure una delle lingue ufficiali di questo paese?

SÌ NO

In caso contrario, in quali lingue è possibile comunicare con il richiedente per le questioni connesse al patrocinio a spese dello Stato?

.....

.....

A. Dati della persona che presenta la domanda di patrocinio a spese dello Stato (richiedente):A.1. Sesso: Maschio Femmina

Nome e cognome (oppure, se del caso, nome commerciale):.....

.....

.....

Data e luogo di nascita:

Nazionalità:

Numero documento d'identità:

Indirizzo:.....

.....

Telefono:.....

Fax:

Posta elettronica:

A.2. Se del caso, dati della persona che rappresenta il richiedente se questi è minore o incapace:

Nome e cognome:.....

.....

Indirizzo:

.....

Telefono:.....

Fax:

Posta elettronica:

A.3. Se del caso, dati del rappresentante legale del richiedente (avvocato, mandatario...):

 nello Stato membro di residenza del richiedente:

Nome e cognome:.....

Indirizzo:.....

.....

Telefono:

Fax:

Posta elettronica:

nello Stato membro dove il patrocinio a spese dello Stato deve essere concesso:

Nome e cognome:

Indirizzo:

.....

Telefono:

Fax:

Posta elettronica:

B. Informazioni concernenti la controversia per la quale è richiesto il patrocinio a spese dello Stato:

Si prega di allegare copia di qualunque documentazione giustificativa.

B.1. Natura della controversia (ad esempio, divorzio, affidamento dei figli, lavoro, attività commerciale, consumatori):

.....

.....

.....

B.2. Valore della controversia se l'oggetto della stessa può essere valutato economicamente. Si prega di specificare la valuta:

.....

B.3. Descrizione delle circostanze della controversia, compresi il luogo e la data dei fatti di causa e gli elementi di prova (ad esempio, testimonianze):

.....

.....

C. Dati del procedimento:

Si prega di allegare copia di qualunque documentazione giustificativa.

C.1. Il richiedente è l'attore (ricorrente) o convenuto (resistente)?

.....

Descrizione del ricorso presentato (se attore) o del ricorso che è stato proposto contro di Lei (se convenuto):

.....

.....

.....

Nome e recapito della controparte:

.....

.....

C.2. Ragioni particolari, se ve ne sono, per richiedere il trattamento urgente della presente domanda, ad esempio scadenza dei termini per intraprendere l'azione legale:

.....
.....

C.3. Si richiede un patrocinio totale o parziale?

Nel caso si richieda unicamente un patrocinio parziale, si prega di specificare cosa esso dovrebbe riguardare:

.....
.....

C.4. Si prega di specificare se il patrocinio è richiesto per ottenere:

- una consulenza legale nella fase precontenziosa
- assistenza (consulenza e/o rappresentanza legale) nell'ambito di procedimenti stragiudiziali
- assistenza (consulenza e/o rappresentanza legale) nell'ambito di possibili procedimenti giudiziari
- assistenza (consulenza e/o rappresentanza legale) nell'ambito di procedimenti giudiziari in corso. In tal caso indicare:

— Numero di ruolo:

— Date delle udienze:

— Denominazione dell'autorità giudiziaria:

.....

— Indirizzo dell'autorità giudiziaria:

.....

- assistenza (consulenza e/o rappresentanza legale) nell'ambito di procedimenti giudiziari relativi ad una decisione già resa da un'autorità giudiziaria. In tal caso indicare:

— Denominazione e indirizzo dell'autorità giudiziaria:

.....

— Data della decisione:

.....

— Natura della contro- Appello contro la decisione
versia: Esecuzione della decisione

.....

C.5. Si prega di specificare quali sono i costi aggiuntivi previsti a causa della natura transfrontaliera della controversia (ad esempio, traduzioni o viaggi):

.....
.....
.....

C.6. Possiede qualche tipo di assicurazione o altri diritti ed agevolazioni che possano coprire le spese legali in tutto o in parte? Se sì, si prega di fornire i dettagli:

.....
.....
.....

D. Situazione familiare:

Quante persone vivono nella Sua casa?

Si prega di specificare il tipo di rapporto che esse hanno con Lei (il richiedente):

Nome e cognome	Rapporto con il richiedente	Data di nascita (se figlio)	Questa persona è economicamente dipendente dal richiedente?	Il richiedente è economicamente dipendente da questa persona?
			si/no	si/no

Vi sono persone economicamente dipendenti da Lei che non vivono nella Sua casa? Se sì, specificare:

Nome e cognome	Rapporto con il richiedente	Data di nascita (se figlio)

Vi sono persone da cui Lei è economicamente dipendente che non vivono nella Sua casa?

Se sì, specificare:

Nome e cognome	Rapporto con il richiedente

E. Informazioni finanziarie:

Si prega di fornire tutte le informazioni su di Lei (I), sul Suo coniuge o convivente (II), sulle persone economicamente dipendenti da Lei e residenti con Lei (III) o sulle persone da cui Lei è economicamente dipendente e che risiedono con Lei (IV).

Nel caso Lei riceva contributi finanziari diversi dal mantenimento da una persona da cui Lei è economicamente dipendente e con la quale Lei non risiede, specifichi tali introiti sotto «altri redditi» in E.1.

Nel caso Lei versi contributi finanziari diversi dal mantenimento ad una persona economicamente dipendente che non risiede con Lei, specifichi tali versamenti sotto «altre spese» in E.3.

Occorre produrre prove documentali, ad esempio denuncia dei redditi, certificato attestante il diritto a prestazioni pubbliche, ecc.

Nel fornire le informazioni di cui alle tabelle sottostanti, si prega di specificare la valuta in cui sono espressi gli importi.

E.1. Dati relativi al reddito medio mensile	I. Richiedente	II. Coniuge o convivente	III. Persone a carico	IV. Persone che mantengono il richiedente
— redditi da lavoro:				
— profitti da attività commerciali:				
— pensioni:				
— assegni di mantenimento:				
— prestazioni pubbliche:				
si prega di indicare:				
1. assegni familiari e sussidi di alloggio:				
2. assegni di disoccupazione e della sicurezza sociale:				
— redditi da capitale (beni mobili, proprietà immobiliari):				
— altri redditi:				
In totale:				

E.2. Valore delle proprietà	I. Richiedente	II. Coniuge o convivente	III. Persone a carico	IV. Persone che mantengono il richiedente
— proprietà immobiliare utilizzata come residenza permanente:				
— altre proprietà immobiliari:				
— terreni:				
— risparmi:				
— azioni:				
— motoveicoli:				
— altri beni:				
In totale:				

E.3. Spese mensili	I. Richiedente	II. Coniuge o convivente	III. Persone a carico	IV. Persone che mantengono il richiedente
— imposta sul reddito:				
— sicurezza sociale contributi:				
— tasse al governo locale:				
— mutuo ipotecario:				
— canoni di locazione e altre spese per la casa:				
— tasse scolastiche:				
— spese per la cura dei figli:				
— pagamento di debiti:				
— rimborso dei prestiti:				
— assegno di mantenimento versato a terzi in forza di un obbligo giuridico:				
— altre spese:				
In totale:				

Dichiaro che le informazioni fornite sono veritiere e complete e mi impegno a dichiarare senza ritardo all'autorità che esamina la mia domanda qualunque cambiamento della mia situazione finanziaria.

Data (luogo e ora):

Firma:

.....